



Rettificazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, per gli impianti di forgiatura e le fonderie

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/2974, 6 dicembre 2024)

Pagina 44, nella tabella 1.8, note:

- anziché:*
- «a) nella produzione di anime si utilizzano sistemi di legante organico che generano emissioni basse o nulle di sostanze classificate come CMR 1 A, CMR 1B o CMR 2 [cfr. le tecniche d), e) e/o f) di cui alla BAT 25];
 - b) è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'ossidazione termica o catalitica non è applicabile;
 - la sostituzione con rivestimenti a base acquosa non è applicabile.»
- leggasi:*
- «⁽¹⁾ Nel processo cold-box il BAT-AEL si applica solo quando sono utilizzate ammine.
 - ⁽²⁾ Il BAT-AEL si applica solo quando si utilizzano leganti aromatici/sostanze chimiche aromatiche.
 - ⁽³⁾ Il BAT-AEL si applica solo se la sostanza in esame è considerata rilevante nei flussi dei gas di scarico sulla base dell'inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
 - ⁽⁴⁾ Il BAT-AEL si applica solo quando si utilizzano sistemi leganti a base di fenolo.
 - ⁽⁵⁾ Nel caso della produzione di anime il limite superiore dell'intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 100 mg C/Nm³ se sono soddisfatte entrambe le condizioni a) e b) seguenti:
 - a) nella produzione di anime si utilizzano sistemi di legante organico che generano emissioni basse o nulle di sostanze classificate come CMR 1 A, CMR 1B o CMR 2 [cfr. le tecniche d), e) e/o f) di cui alla BAT 25];
 - b) è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'ossidazione termica o catalitica non è applicabile;
 - la sostituzione con rivestimenti a base acquosa non è applicabile.»